



Numero Registro Delibere 13

COPIA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilasette addì sette del mese di Marzo alle ore 19,00 convocato come da avvisi iscritti in data 02.03.2007 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del consigliere Sig. Agrippa Rocco in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	AGRIPPO ROCCO	Presidente	SI	12	GALLUZZO ANTONIO	Consigliere	SI
2	COMMISSO GIULIO	Sindaco	NO	13	ROMEO ROCCO S.	Consigliere	NO
3	FEMIA ROCCO ANTONIO	Consigliere	SI	14	JERACI VINCENZO	Consigliere	SI
4	CANDIDO DOMENICO	Consigliere	SI	15	FEMIA ROCCO	Consigliere	SI
5	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO	16	AGOSTINO ROCCO	Consigliere	SI
6	MARCELLINO NICOLA	Consigliere	SI	17	DI MASI SABRINA	Consigliere	NO
7	GRUPICO PINO	Consigliere	SI				
8	PUGLIESE BRENDA MARIA L.	Consigliere	SI				
9	LUCA' RUGGERO	Consigliere	SI				
10	LOPRESTI VINCENZO	Consigliere	SI				
11	LOCCISANO FELICE	Consigliere	SI				

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Si dà atto che è presente l'Assessore esterno Dott.ssa Silvana Loccisano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 13 su n. 16 Consiglieri, più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 16 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

Per quanto concerne la regolarità tecnica ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Catalano;

Per quanto concerne la regolarità contabile ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Catalano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore al bilancio;

Visto che, con norme successive, la potestà regolamentare degli enti locali, specialmente per quanto riguarda la materia tributaria, è stata profondamente modificata;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Ritenuto, sulla scorta delle nuove norme emanate, di dover approvare il regolamento comunale delle entrate ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che all'art. 7 testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Viste le circolari della Presidenza del consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1/1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);
- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Giuda alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Visto lo statuto comunale;

Presenti 13, Votanti n.13 , Astenuti n.3 (Femia – Agostino – Jeraci), Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI"

che si compone di n. 41 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.



2) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

- entra in vigore dal 1° gennaio c.a.;
- è inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.

Con separata votazione:

Presenti n. 13, Votanti n. 13 Astenuti n. 3 (Femia Rocco, Agostino Rocco e Jeraci Vincenzo) Voti favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli provvedimenti.

La scelta delle forme di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.



Comune di MARINA DI GIOIOSA JONICA

Provincia di REGGIO CALBRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO



	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I	21	Atto di accertamento con adesione.
	NORME GENERALI	22	Adempimenti successivi.
	Oggetto e scopo del regolamento.	23	Perfezionamento della definizione.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.		CAPO VI
3	Forme di gestione.		SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO
	CAPO II	24	Sanzioni.
	ENTRATE TRIBUTARIE	25	Ritardati od omessi versamenti.
4	Funzionario responsabile.	26	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
5	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.	27	Irrogazione immediata delle sanzioni.
6	Contenzioso tributario.	28	Ravvedimento.
7	Riscossione coattiva.		CAPO VII
8	Compensazioni ed accollo.	29	VERSAMENTI E RIMBORSI
9	Autotutela.	30	Modalità dei versamenti - Differimenti.
	CAPO III	31	Validità dei versamenti dell'imposta.
	ENTRATE NON TRIBUTARIE	32	Rimborsi.
10	Funzionario responsabile.		Importi di modesto ammontare.
11	Accertamento delle entrate non tributarie.		CAPO VIII
	CAPO IV		COMPENSO INCENTIVANTE AL
	STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	33	PERSONALE ADDETTO
12	Principi generali.		Compenso incentivante al personale addetto.
13	Informazione del contribuente.		CAPO IX
14	Conoscenza degli atti e semplificazione.		NORME FINALI E TRANSITORIE
15	Motivazione degli atti - contenuti.	34	Norme finali.
16	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.	35	Variazioni del regolamento.
	Interpello del contribuente.	36	Tutela dei dati personali.
17		37	Norme abrogate.
	CAPO V	38	Pubblicità del regolamento e degli atti.
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	39	Entrata in vigore del regolamento.
18	Accertamento con adesione - Presupposto.	40	Casi non previsti dal presente regolamento.
19	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	41	Rinvio dinamico.
20	Procedura per l'accertamento con adesione.		

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1****Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2**Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
- dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3**Forme di gestione.**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

CAPO II**ENTRATE TRIBUTARIE****Art. 4****Funzionario responsabile.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della giunta comunale.

2. Il funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

Art. 5

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 6

Contenzioso tributario.

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Art. 7

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 8

Compensazioni e acollo

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2 È consentito l'acollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'acollo.

Art. 9 Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 10 Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio" designato dalla giunta comunale.

2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 12

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 13

Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 14

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15

Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 16

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 17

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

3. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18

Accertamento con adesione – Presupposto.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti

di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 19

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 20

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 21

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un 1/4 del minimo previsto dalla legge.

Art. 22

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 Giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 29.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 3 rate trimestrali di pari importo, se la somma complessiva da versare è pari o superiore ad €. 2.500,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 23

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

2. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 24

Sanzioni.

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Sugli importi dovuti per Tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di 2 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ed il capo IV del presente regolamento.

Art. 25

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e successive modificazioni)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del

D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 e successive modificazioni)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 28

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni)

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, hanno avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili come per legge, se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo IV del presente regolamento.

CAPO VII

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 29

Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente è colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto in famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 30

Validità dei versamenti dell'imposta

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 31

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro un termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

Art. 32

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in Euro 7,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
2. Il limite di esecuzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità di euro.

Art. 32/BIS

Rateazione delle somme dovute per morosità anni pregressi o iscritte al ruolo (modifica con delibera n° 7 del 26/04/2012)

1. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all'Ente (anche iscritte a ruolo ed in riscossione presso l'Agente di riscossione), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462, e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell'01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo) ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell'Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune.
2. Il funzionario responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto dal contribuente/debitore che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese.
3. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere anni uno.
4. In caso di persone fisiche con situazioni di comprovato disagio economico, aventi un reddito ISEE non superiore ad 8.000,00 euro, la durata della dilazione di pagamento non potrà eccedere i tre anni.
5. L'importo minimo delle rate non può essere inferiore ad euro 100,00.
6. Alla prima rata devono essere aggiunti gli eventuali interessi di mora, gli oneri dell'Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo), le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.

7. La rateizzazione non è consentita:
 - o quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
 - o quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni,
 - o se l'importo complessivamente dovuto dei tributi locali è inferiore ad Euro 200,00 per le persone fisiche o Euro 500,00 per le persone giuridiche.
8. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi.
9. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone di territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.
10. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.

CAPO VIII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 33

Compenso incentivante al personale addetto

1. E' istituito in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio comunale, un fondo speciale. In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57 legge 662/96 e dalla lettera p) comma 1 dell'art. 59 del D.lgs 446/96, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le seguenti modalità: la Giunta Comunale determina con delibera, adottata di norma entro la data prevista per l'approvazione delle tariffe due misure percentuali:
 - o l'una non superiore al 10% a valere sul gettito delle entrate riscosse a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
 - o l'altra non superiore al 20% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per le entrate, nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, della rettifica di accertamenti e di esiti positivi di vertenze fiscali.

Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi e per il resto all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo responsabile in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Norme finali

1. I regolamenti relativi ad ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 35**Variazioni del regolamento**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 36**Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 37**Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 38**Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

Art. 39**Entrata in vigore del regolamento**

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio duemilasette.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

Art. 40**Casi non previsti del presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 41**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

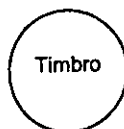
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il



Data



Il segretario comunale

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Agrippa Rocco

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

F.to Dott. Stefano Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Antonia Criaco

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del Servizio Finanziario

F.to Dott. Stefano Catalano

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

L'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno **12 MAR. 2007**, Prot. N. **2892** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

12 MAR. 2007

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE e consta di n. **17** fogli

